

Norme & Tributi

Il convegno

L'allarme delle antitrust Ue: cartelli e intese in aumento — p. 28

Telefisco

L'iniziativa riparte con le formule Plus e Advanced



TELEFISCO PLUS E ADVANCED: DA LUNEDÌ I WEBINAR

Con Plus e Advanced possibile seguire gli approfondimenti su Adempimenti Iva; Dichiarazioni e Bonus edilizi. Per info: www.ilsole24ore.com/telefisco-giugno



DISPONIBILE IN LIBRERIA E NEGLI STORE ONLINE

Traprofitti energia, marginalità su operazioni attive e passive

Sovratassa

Il provvedimento delle Entrate per l'acconto entro il 30 giugno

Nessuna specificazione sulla base imponibile Dati esposti nel 2023

Raffaele Rizzardi

Va bene tassare i sovrapprofitti delle imprese che producono o rivendono prodotti energetici, ma la fretta di incassare il 30 giugno l'acconto del 40% non ha certo consentito di chiarire i punti dubbi di questo provvedimento, che potrebbero determinare obiezioni di natura costituzionale.

Il provvedimento del direttore dell'agenzia delle Entrate, approvato ieri e reso noto in serata, ha come solo contenuto in-

novativo, rispetto al dettato della norma e alla conseguente paradosso, di precisare che al momento non è previsto nessun modulo, e i dati rilevanti saranno esposti in una sezione della dichiarazione annuale Iva da presentare nel 2023.

La base di calcolo viene riferita alla differenza tra operazioni attive e operazioni passive della procedura Lipe, cioè delle liquidazioni periodiche, e le imprese interessate dovranno peraltro cavarsela con la compilazione di un file Excel per poter eseguire il versamento.

A questo scopo si assume l'aumento della marginalità tra gli otto mesi del periodo 1° ottobre 2020-30 aprile 2021 e quello dal 1° ottobre 2021 al 30 aprile 2022.

La scelta di questo intervallo non si poteva però fare diversamente vista l'esigenza di eseguire il versamento entro questo mese - potrà avere effetti diversi da un'impresa all'altra dello stesso settore, a seconda che i clienti beneficiassero o meno di contratti a prezzo garantito per

uno o due anni.

L'elemento di maggiore criticità è verosimilmente nella nozione soggettiva: essere produttore, rivenditori o importatori di prodotti energetici (ricordiamo che anche l'energia elettrica è un bene e non un servizio) comporta che si deve pagare il 25% dell'incremento di marginalità per l'intera attività esercitata, senza che questa somma sia deducibile.

Torna alla mente l'ineducibilità dell'Irap sul costo del lavoro, strenuamente difesa dal fisco, ma che poi ha dovuto rientrare nella palese illegittimità di applicare l'imposta sul reddito anche su un importo di cui era venuta meno la disponibilità per il contribuente.

Non dimentichiamo che nel Tuir - ma è così da sempre - il presupposto della tassazione è il «possesso» di reddito, non il «possesso» di redditi, e l'imposta sul reddito viene calcolata su importi di cui il contribuente non ha la disponibilità.

Ovvio che non si tratta dell'unica distonia del sistema: basti

pensare al privato che paga l'Imu sugli immobili affittati e il reddito si calcola ignorando che una parte del canone di locazione è servito a pagare il tributo locale.

Individuati i soggetti, l'analisi della liquidazione periodica Iva va fatta per gli interi importi oggetto di comunicazione, anche se verosimilmente questi soggetti in molti casi non si limitano all'attività di produzione, rivendita o importazione di energia elettrica, gas o prodotti petroliferi.

Il tributo non deve essere corrisposto se l'incremento della marginalità non supera il 10% tra il primo e il secondo periodo.

La norma di riferimento è l'articolo 37 del Dl 21 marzo 2022, n. 21, convertito nella legge 20 maggio 2022, n. 51, e prevede che il provvedimento delle Entrate possa individuare dati aggiuntivi da indicare nelle fatture di cessione e acquisto dei prodotti. Cosa che non è avvenuta, in quanto il riferimento al totale delle liquidazioni rende inutile ogni dettaglio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Monitorati i trasferimenti esteri da 5mila euro

Pagamenti

Ora la soglia è 15mila euro per operazione unica o per operazioni frazionate

Marco Piazza

Cambia la soglia quantitativa a partire dalla quale scatta il monitoraggio dei trasferimenti da e verso l'estero posto a carico degli intermediari finanziari e di alcuni operatori non finanziari.

Il nuovo decreto legge Semplificazioni modifica l'articolo 1 del Dl 167/1990.

Secondo la norma vigente gli intermediari devono comunicare all'agenzia delle Entrate i trasferimenti da e verso intermediari non residenti effettuati, anche in valuta virtuale, di importo pari o superiore a 15mila euro, indipendentemente dal fatto che si tratti di un'operazione unica o di operazioni frazionate eseguite per conto di persone fisiche, società semplici o associazioni equiparate o enti non commerciali residenti o non residenti in Italia.

Il richiamo alle operazioni frazionate viene inteso nel senso indicato dall'articolo 1, comma 1, lettera v) del Dlgs 231/2007 («anticiclaggio»), richiamato dall'articolo 36, comma 2, lettera b) dello stesso decreto a sua volta richiamato dal provvedimento attuativo del 16 luglio 2015. Pertanto, normalmente si sommano i trasferimenti fatti in sette giorni a meno che non ci siano altri motivi per ritenere più operazioni siano collegate per realizzare un'operazione frazionata.

La bozza di decreto legge riscrive il comma 1, ma l'unico cambiamento consiste nel fatto che il monitoraggio deve riguardare tutti i trasferimenti di importo superiore a 5mila euro.

Non è detto che l'effetto del cambio di criterio sia idoneo a ridurre il numero delle comunicazioni.

Con la norma vigente, se in una settimana vengono effettuati trasferimenti di importo inferiore a 15mila euro non scatta la segnalazione. Con il nuovo sistema, i trasferimenti complessivamente fatti in una settimana potrebbero essere maggiori o minori di 15mila euro e, a seconda del taglio di ciascuno di essi, potrebbero essere o non essere comunicati. È quindi dubbio che la modifica normativa costituisca una semplificazione, anche se il titolo dell'articolo la qualifica come tale.

Di sicuro non è una semplificazione che la novità decorra dai trasferimenti fatti lo scorso anno, quindi debba essere applicata a partire dalla trasmissione che avverrà entro il 31 ottobre 2022, in concomitanza con la presentazione del modello 770.

Se non interverrà una auspicabile modifica della decorrenza in sede di conversione gli intermediari non avranno molto tempo a disposizione per modificare le procedure.

Ricordiamo che l'obbligo di comunicazione riguarda solo i trasferimenti di cui all'allegato 1 del provvedimento 16 luglio 2015, ossia, in prevalenza i bonifici da e verso intermediari non residenti.

L'adempimento è posto a carico, oltre che degli intermediari finanziari delle fiduciarie e dei cambiavalute, anche dei prestatori di servizi di valuta virtuale (exchange).

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tassa di soggiorno, doppia comunicazione

Turismo

Dichiarazione alle Entrate entro il 30 settembre (non più entro il 30 giugno)

Annarita D'Ambrosio

Calendario fiscale modificato per le strutture ricettive. Il punto 7 dell'articolo 3 del Dl Semplificazioni proroga dal 30 giugno al 30 settembre 2022 la presentazione della dichiarazione dell'imposta di soggiorno per gli anni 2020 e 2021, modificando la modulistica e introducendo una comunicazione alle Entrate.

Nuovo modello, istruzioni e specifiche tecniche (29 pagine) sono stati approvati con il decreto Mef del 29

aprile e caricati sul sito del ministero delle Finanze solo il 13 giugno. Di qui la necessità del rinvio a fine settembre, anche e soprattutto per evitare di incorrere in errore.

La riforma introdotta dall'articolo 180 del Dl 34/2020 ha modificato la disciplina in materia.

I gestori sono ora considerati responsabili d'imposta con diritto di rivalsa nei confronti del turista non più agenti contabili, con tutte le relative conseguenze (soprattutto l'obbligo della resa del conto giudiziale ai fini dei controlli della Corte dei conti, ma anche l'insorgenza della responsabilità per danno erariale).

Imposta dal 2020 pagata quindi dalle strutture ai Comuni, ma ora da comunicare anche alle Entrate.

Tutti gli operatori concordano nel definire superflua la duplicazione. «Un doppio adempimento di cui non si capisce il senso», precisa il direttore

generale di Confindustria Alberghi, Barbara Casillo, sottolineando che «se si va verso una semplificazione la previsione andrebbe quanto prima abolita».

Federalberghi, chiede «in primo luogo - dice il direttore generale, Alessandro Nucara - che venga chiarito che l'obbligo di presentazione della dichiarazione cumulativa sia riferito ai soli casi in cui non sia previsto nel rispettivo regolamento comunale un obbligo di rendicontazione periodica trasmessa per via telematica».

Per Nucara va modificato anche il quadro sanzionatorio, prevedendo che «per l'omessa o infedele presen-

tazione della dichiarazione annuale si applichi la stessa sanzione amministrativa pecuniaria prevista dai regolamenti comunali».

Peso maggiore in ambito extralberghiero? I professionisti del settore confermano anche loro che si tratta di un «adempimento poco comprensibile» - dice Marco Celani, ad di Italianway e presidente Aigab - Associazione italiana gestori affitti brevi. Celani ci spiega che - «si è tenuti a comunicare alle Entrate dati già trasmessi a Comuni, Questure ed Istat in momenti diversi e con format diversi. Basterebbe un controllo incrociato». I property manager professionisti, conferma Francesco Zorno, presidente di Clean B&B, «sono sempre favorevoli ad iniziative in grado di far emergere il sommerso, ma la documentazione in questione è un onere relativo a dati già noti».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Le risposte di Telefisco

Pubblichiamo alcune risposte degli esperti ai quesiti dei lettori del Forum abbinato a Telefisco. Altre risposte saranno pubblicate dal 20 giugno nella sezione Forum del sito: ilsole24ore.com/telefisco-giugno

La risposta è affermativa, il Pos è obbligatorio anche per le attività artigianali.

Giampiero Gugliotta

1

Una persona fisica cede il credito superbonus a una impresa. L'impresa può pagare il credito ricevuto (compensabile in quattro anni) in quattro rate annuali o deve pagare il credito ricevuto in soluzione unica.

In caso di cessione del credito da un privato a una impresa, l'impresa stessa è tenuta a corrispondere subito (salvo dilazioni concesse dal cedente) il credito corrispondente che le viene ceduto. A tal fine non rileva il fatto che l'impresa recuperi in compensazione il credito in quattro anni. Ciò rileva ai fini della determinazione del costo della cessione (differenziale tra valore nominale del credito e valore del credito utilizzabile in compensazione). Pertanto, salvo diverse pattuizioni tra le parti (sempre possibili), l'impresa deve corrispondere per intero il corrispettivo all'atto della cessione.

Marco Zandonà

2

È obbligatorio il Pos per le attività artigianali, nello specifico una lavanderia?

3

Sono un contribuente in contabilità semplificata in regime Iva di cassa ex articolo 18, Dpr 600/73, comma 5. La fattura di acquisto merci datata 31 dicembre 2021 è stata notificata allo Sdl nel 2022, quindi non è un costo del 2021 mentre la merce è stata venduta prevalentemente nel 2021, e quindi ha formato ricavo. Cosa devo indicare nel quadro RG38? Per il calcolo delle rimanenze? Devo considerare questa fattura non registrata nel 2021?

Le imprese in contabilità semplificata devono indicare nel rigo RG38 le rimanenze finali del periodo d'imposta, determinate a seconda dei casi a norma degli articoli 92, 92-bis, 93, 94 Tuir. Si tratta, in ogni caso, delle effettive esistenze alla fine dell'esercizio. Ne consegue che, nel caso oggetto del quesito, poiché la merce è stata venduta nel 2021 essa non risulterà presente tra le rimanenze alla data del 31 dicembre 2021. Qualora, invece, residui parte della merce non ancora venduta a fine esercizio, essa dovrà essere valorizzata nel rigo RG38 nonostante non abbia concorso a formare costi deducibili nel periodo d'imposta in conseguenza del fatto che le relative fatture sono state consegnate allo Sdl nel 2022.

Chiara Vanni

Concesse più chanche al patto commissorio

Cassazione

I giudici di legittimità rivedono i casi di nullità dello strumento pattizio

Angelo Busani

Non è violato il divieto del patto commissorio quando manca l'illecita coercizione del debitore a sottostare alla volontà del creditore: il divieto non è violato se il debitore accetta preventivamente il trasferimento di un suo bene come conseguenza della mancata estinzione del debito che egli contrae; inoltre, il divieto non è applicabile qualora la titolarità del bene passi all'acquirente (creditore) con l'obbligo di ritrasferimento al venditore (debitore) se costui provvederà all'esatto adempimento.

È questa la decisione della Cassazione nella sentenza 19694 del 17 giugno 2022, con la quale viene compiuto un passo abbastanza decisivo verso una restrittiva interpretazione della norma di cui all'articolo 2744 del Codice civile, recante il divieto di patto commissorio, che invece in passato è stato letto in modo da considerarlo applicabile con notevole larghezza.

Il patto commissorio è il contratto in base al quale il debitore e il creditore convengono che un bene del debitore passi in proprietà del venditore se il debitore non adempia un dato suo debito: il di-

vieto presidia da un lato il principio di tipicità delle garanzie reali e, d'altro lato, è uno strumento di tutela del debitore in quanto il venditore può lucrare l'eventuale differenza tra valore del credito inadempito e valore del bene che diventa di sua proprietà a causa dell'inadempimento del debitore.

La giurisprudenza ha in passato sanzionato di nullità lo strumento pattizio ritenuto in grado di raggiungere il risultato vietato dall'ordinamento, sia in modo diretto che in forme elusive: ad esempio, utilizzando lo schema della vendita con patto di riscatto il cui prezzo fosse di valore pari o superiore al valore del debito gravante sul venditore (debitore) verso il creditore (acquirente).

Più di recente la giurisprudenza ha escluso la configurazione del patto commissorio ove si constati la sussistenza, anche non contemporanea, di taluni fattori, quali l'assenza dell'illecita coercizione del debitore al trasferimento del bene, la proporzione tra il valore del bene e il prezzo, la circostanza che il venditore non rimanga nel godimento dell'immobile e l'obbligo di ritrasferimento al medesimo prezzo pagato in origine.

In particolare, non è ravvisabile il patto commissorio nelle ipotesi in cui il trasferimento sia finalizzato non già a garantire l'adempimento di un'obbligazione nell'eventualità, ma ancora verificata, che essa rimanga inadempita, ma di soddisfare un precedente credito rimasto insoluto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA